

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3621 del 13/07/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Ditta ENI FUEL S.P.A. con sede legale nel Comune di ROMA (RM), Via Laurentina n. 449 ed impianto nel Comune di Ferrara, località Cassana, via Modena n. 236. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di DISTRIBUTORE CARBURANTI.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3762 del 12/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno tredici LUGLIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 34889/2016/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Ditta **ENI FUEL S.P.A.** con sede legale nel Comune di ROMA (RM), Via Laurentina n. 449 ed impianto nel Comune di Ferrara, località Cassana, via Modena n. 236. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di **DISTRIBUTORE CARBURANTI**.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di FERRARA in data 06/07/2016 e regolarizzata in data 08/07/2016, assunta al P.G. dell'Ente al n. 77490 del 06/07/2016, trasmessa dall'Ufficio SUAP del Comune di Ferrara in data 30/11/2016, pratica SUAP n. 1925/2016, assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2016/12571 del 01/12/2016, dalla ditta **ENI RETE OIL&NONOIL S.P.A.**, con sede legale nel Comune di ROMA (RM), Via Laurentina n. 449 ed impianto nel Comune di Ferrara, località Cassana, via Modena n. 236 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO:

- che la ditta richiedente effettua l'attività di **DISTRIBUTORE CARBURANTI**;
- che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per ottenere i titoli abilitativi per le matrici ambientali acqua e rumore;
- che le acque reflue sono scaricate in un fosso che confluisce nel Canale Burana;
- che la ditta con nota del 30/11/2016, trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara in data 06/04/2017, acquisita al PGFE/2017/4068 del 10/04/2017 ha comunicato di aver cambiato la propria ragione sociale da **ENI RETE OIL & NONOIL SPA** a **ENI FUEL SPA**;
- che nel sito in questione, alla data dell'istanza in oggetto indicata, vigeva l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 10268 del 30.10.2013 intestata alla ditta Cavagion s.n.c. di Cavagion Michelangelo & C. riguardante gli scarichi relativi all'attività di distribuzione carburanti, bar ed autolavaggio presenti sull'area, provenienti da due diverse società;
- che scopo della presente istanza è quello di separare gli scarichi della ditta **ENI RETE OIL&NONOIL S.P.A.** dagli scarichi della ditta **CAVAGION S.N.C. DI CAVAGION MICHELANGELO & C** questi ultimi costituiti dallo scarico contrassegnato con la lettera "S" dove vengono scaricate solamente le acque reflue derivanti dall'autolavaggio, mentre le acque reflue domestiche e di prima pioggia generate dalla ditta **ENI RETE OIL&NONOIL S.P.A.**, che

venivano convogliate allo scarico assieme a quello reflue industriali, sono convogliate nel fosso in due punti di scarico separati (contrassegnati con le lettere “S4” e “S5”);

- la Società “Cavagion s.n.c. di Cavagion Michelangelo & C.” mantiene la sola attività di autolavaggio;
- che le acque di **ENI FUEL SPA** di seconda pioggia e le meteoriche provenienti dalla coperture recapitanti nel fosso stradale (S1 S2 S3) non necessitano di autorizzazione;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni (120 in caso di richiesta integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la

prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI

- il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 21/2012;
- la L. 447/95
- la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
- la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";

VISTO il Parere favorevole del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara datato 15.12.2016 trasmesso con nota PG. 144025/2016/2016 del 16/12/2016 (assunto al PG di Arpae n. 13362 del 19.12.2018), riguardante l'impatto acustico e le acque reflue di tipo domestico provenienti dai servizi igienici nel quale è stato specificato quanto segue:

- che le acque reflue domestiche sono trattate in un filtro batterico aerobico con imhoff a valle e monte e recapitano nel punto S5 che le acque di prima pioggia di competenza di ARPAE recapitano nel punto S4;
- le acque di seconda pioggia e le meteoriche provenienti dalla coperture recapitano nel fosso stradale (S1 S2 S3);
- che l'autolavaggio che è insediato nella stesso piazzale ha uno scarico proprio, che dovrà essere oggetto di AUA separata;
- è stata presentata comunicazione di rispetto dei limiti di rumore, e in zona non sono presenti recettori sensibili vicini;

CONSIDERATO che con nota di questa struttura Prot. Gen Arpae n. PGFE/2017/9931 del 31/08/2017 è stata data comunicazione alla ditta **ENI FUEL SPA** di non poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale fino a quando la ditta Cavagion S.N.C. di Cavagion Michelangelo non avrebbe provveduto a fare richiesta di modifica sostanziale dell'autorizzazione Unica Ambientale vigente, Atto della Provincia di Ferrara n. 10268 del 30/10/2013 in quanto:

- Trattasi di impianto distributore di carburanti con annesso autolavaggio e lo scarico dell'attività di autolavaggio è intestata ad altra ragione sociale (Cavagion s.n.c.) e non rientra nella richiesta sopracitata, poichè appunto già autorizzato con atto n. 10268 del 30/10/2013, rilasciato dalla Provincia di Ferrara.
- In tale atto, è ricompresa l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio, acque reflue di prima pioggia e acque reflue domestiche delle attività insediate nel sito che confluiscono tutte nel punto di scarico "S" che recapita nel canale Burana;
- Essendo cambiata la ragione sociale della sola attività di distribuzione dei carburanti, ora gestita da "**ENI FUEL SPA**", la richiesta è volta solamente allo scarico delle acque reflue di prima pioggia, derivati dal dilavamento dei piazzali che originerebbero il nuovo scarico S4, e le acque nere provenienti dai servizi igienici che originerebbero il nuovo scarico S5.
- Per il sito in questione ci dovranno pertanto essere due autorizzazioni allo scarico, una intestata a Cavagion Snc per lo scarico "S", costituito solo dalle acque reflue dell'autolavaggio e l'altra intestata a ENI FUEL SPA per i nuovi scarichi S4 ed S5 sopra menzionati;

VISTA la Richiesta di Relazione Tecnica Prot. Gen Arpae n. PGFE/2017/4551 del 20/04/2017 formulata dallo scrivente ufficio al Servizio Territoriale di ARPAE , relativamente alla matrice acqua;

VISTA la richiesta di integrazioni Prot. Gen Arpae n. PGFE/2017/5137 del 05/05/2017 formulata dal Servizio Territoriale di Arpae;

VISTE le integrazioni pervenute dalla ditta, riguardanti il dimensionamento dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, acquisite al Prot. Gen Arpae n. PGFE/2017/13865 del 12/12/2017, trasmesse al Servizio Territoriale con nota Prot. Gen Arpae n. PGFE/2017/14219 del 19/12/2017;

VISTA la relazione tecnica di Arpae Servizio Territoriale Prot. Gen Arpae n. PGFE/2018/29 del 02/01/2018, nella quale si esprime una valutazione di congruità ambientale per lo scarico di acque reflue di prima pioggia a condizione che vasche di accumulo di prima pioggia dovranno essere

simultaneamente utilizzate (sia quella con volume di mc. 7,16, sia quella di mc. 1,76) ed al termine dell'evento meteorologico, idoneamente svuotate e il nulla osta, per quanto concerne il volume del disoleatore;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2475/2018 del 18/05/2018 della responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara avente per oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Società “Cavagion s.n.c. di Cavagion Michelangelo & C.” con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara, località Cassana, via Modena n. 236. Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell’attività di autolavaggio, autorizzata con atto A.U.A. n.”10268 del 30.10.2013 con la quale la ditta Cavagion Snc ha ottenuto l'autorizzazione per lo scarico “S”, costituito solo dalle acque reflue dell'autolavaggio;*

VISTA l'integrazione volontaria predisposta da PRINEA srl (consulente tecnico di ENI FUEL SPA) acquisita al Prot. Gen Arpae n. PGFE/2018/6554 del 31/05/2018 con la quale è stata formulata una proposta di modifica dello schema fognario e degli scarichi rispetto a quanto richiesto nell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale;

VISTA la successiva rettifica predisposta da PRINEA srl, acquisita al Prot. Gen Arpae n. PGFE/2018/7079 del 13/06/2018, che invece veniva confermata la rete fognaria di cui alla presente istanza di autorizzazione;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

PRESO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;*

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara alla Società **ENI FUEL S.P.A.** con sede legale nel Comune di ROMA (RM), Via Laurentina n. 449 ed impianto nel Comune di Ferrara, località Cassana, via Modena n. 236., codice fiscale e P.IVA 02701740108 per l'attività di **DISTRIBUTORE CARBURANTI.**

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	ARPAE e Comune
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue di prima pioggia nel fosso che confluisce nel Canale Burana è quello contrassegnato con la lettera "**S4**", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "A"**;
2. Lo scarico autorizzato di acque reflue di tipo domestico nel fosso che confluisce nel Canale Burana è quello contrassegnato con la lettera "**S5**", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "A"**;
3. Ai sensi della Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 vengono individuati nell'ambito della Tab. 3) colonna acque superficiali dell'allegato 5) alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per il controllo

della specifica attività produttiva, i seguenti parametri: *pH, colore, materiali grossolani, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali, tensioattivi totali e solventi organici aromatici*;

4. Per le acque di prima pioggia devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3, colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per i parametri indicati al punto 3) del presente atto, nel pozzetto di ispezione e campionamento posto prima dello scarico S4 di cui nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
5. Le due vasche di accumulo di prima pioggia dovranno essere simultaneamente utilizzate (sia quella con volume di mc. 7,16, sia quella di mc. 1,76) ed al termine dell'evento meteorologico, idoneamente svuotate;
6. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
7. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;
8. E' fatto divieto di raggiungere i limiti di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
9. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico;
10. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo.
11. Il pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza.
12. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi.
13. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere

mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.

14. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
15. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad ARPAE Ferrara ed al Servizio Ambiente del Comune a mezzo PEC entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate;
16. Il fosso nel quale afferisce lo scarico "S4", non avendo Portata certificata, dovrà essere mantenuto in condizioni tali ad evitare impaludamenti e ristagni delle acque scaricate, garantendo di conseguenza il deflusso delle stesse.

B) IMPATTO ACUSTICO

Con riguardo alla matrice rumore si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
2. Nell'eventualità dovessero pervenire segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.